

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3013 del 23/05/2025
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Mirandola (MO), Via Punta n. 161, richiesta dalla ditta NICOLINI MATTEO per l'attività di distributore carburanti, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI. Rif. SUAP n. 1090/2024 Prat. Sinadoc n. 4699/25
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3108 del 22/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Mirandola (MO), Via Punta n. 161, richiesta dalla ditta NICOLINI MATTEO per l'attività di distributore carburanti, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI.

Rif. SUAP n. 1090/2024

Prat. Sinadoc n. 4699/25

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Mirandola in data 08/01/25 (Prat. n. 1090/2024/SUAP - Prot. Generale n. 667 del 08/01/25) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 12224 del 22/01/25 dalla ditta NICOLINI MATTEO (P.IVA 03549540361), con sede legale in Via Punta n. 161, Comune di Mirandola (MO) per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di distributore carburanti svolta presso l'impianto ubicato in Via Punta n. 161, Comune di Mirandola (MO) sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;
- Regolamento del Gestore AIMAG SpA per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena, approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n.6 del 24/05/2010.

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 25158 del 10/02/25, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti, in maniera parziale, con protocollo Arpae n. 42462 del 05/03/2025, e in un secondo momento con protocollo Arpae n. 68843 del 10/04/2025 (trasmessa concessione proroga di 60 giorni, da parte del SAC Arpae di Modena al SUAP, di cui al prot. Arpae n. 50903 del 18/03/25 e successivamente inoltrata alla ditta con prot. Arpae n. 52475 del 19/03/25, a seguito della richiesta acquisita tramite SUAP con prot. Arpae n. 38570 del 27/02/25), consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 74766 del 18/04/25, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune di Mirandola e Gestore del SII AIMAG SPA;
- entro i termini perentori fissati con l'indizione della Conferenza, il Comune di Mirandola non ha espresso il proprio parere in merito agli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento e, ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990, se ne intende acquisito l'assenso;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Mirandola AIMAG SPA, protocollo n. 2146 del 08/05/25 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 85369 del 08/05/25.

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, nella persona del titolare della ditta individuale, ai sensi della L.R. 15/2001 e della DGR 673/2004, ha dichiarato che nello svolgimento della propria attività produttiva non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi ovvero non vengono indotti significativi aumenti dei flussi di traffico, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000; pertanto, non sussiste l'obbligo della presentazione di altra documentazione inerente l'impatto acustico ai fini del rilascio dell'AUA.

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1 di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
- 2 di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta NICOLINI MATTEO (P.IVA 03549540361) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, [per](#) l'impianto ubicato in Comune di Mirandola, Via Punta n. 161, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A6 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune di Mirandola

- 3 DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato A6 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura", con acclusa planimetria di riferimento;*
- 4 di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Mirandola (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
- 5 di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
- 6 DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- 7 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- 8 di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- 9 di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 10 DI RENDERE NOTO che:
- il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc n. 4699/25

ALLEGATO A6

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI MIRANDOLA**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta NICOLINI MATTEO presso l'impianto ubicato in Via Punta n. 161 a Mirandola (MO) svolge attività di distribuzione carburanti.

Le acque meteoriche che precipitano sul piazzale scoperto ed impermeabile vengono raccolte tramite rete interrata ed inviate, per il trattamento, ad un disoleatore statico e successivamente inviate alla pubblica fognatura, mediante pozzetto d'ispezione e campionamento ed immesse in caditoia stradale esistente.

Le acque meteoriche che precipitano sulle coperture della pensilina a protezione dell'area di rifornimento autovetture, vengono immesse direttamente nella fognatura comunale, senza alcun sistema di trattamento.

Le acque meteoriche che precipitano sul piazzale, soggette a contaminazione, sono classificate come "acque di prima pioggia", ai sensi del D.Lgs. 152/06, della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTO il parere acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferito agli scarichi delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura:

espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Mirandola AIMAG SPA, di cui si riporta nel seguito l'istruttoria.

Presso il sito della Ditta Nicolini Matteo, ubicato in Via Punta n. 161 nel Comune di Mirandola, si svolge l'attività di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico. Oltre alle acque meteoriche delle coperture sono presenti i seguenti scarichi nella pubblica fognatura mista di Via Punta:

- *acque di prima pioggia provenienti dal piazzale distributore di carburante. E' presente un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia funzionante in continuo e costituito da un disoleatore statico con sedimentatore. Nel manufatto è inserito anche un settore per il filtraggio dell'acqua del tipo "refill" a coalescenza. In uscita dall'impianto è previsto un pozzetto di ispezione e controllo campioni, prima dell'immissione nella rete fognaria mista di Via Punta. Non è previsto il sistema di bypass per le acque di seconda pioggia non contaminate.*

La classificazione dei reflui di cui sopra è effettuata in conformità a: D.Lgs. 152/06; DGR 1053/2003; DGR 286/05; DGR 1860/06.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione Unica Ambientale, il gestore del Servizio Idrico Integrato esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** [con prescrizioni].

CONSIDERATO che il Comune di Mirandola, ente competente in merito, non ha espresso il proprio parere, se ne intende acquisito l'assenso, ai sensi della vigente normativa;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta NICOLINI MATTEO, per l'impianto localizzato in Via Punta n.161, Comune di Mirandola (MO), è **autorizzato a scaricare le acque di prima pioggia in pubblica fognatura**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi (allegata al presente atto) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- 1) Lo scarico delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale distributore di carburanti deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla **Tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs. 152/06** - colonna scarichi in pubblica fognatura.
- 2) Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità come sopra definiti devono essere smaltiti a cure e spese del titolare dello scarico in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
- 3) I limiti di cui al punto 1) devono essere rispettati presso il/i pozzetto/i ubicato/i come definito/i nella sezione "ISTRUTTORIA".
- 4) La ditta deve provvedere a mantenere funzionante ed efficiente l'impianto di trattamento descritto nella sezione "ISTRUTTORIA". Ogni disattivazione e/o malfunzionamento deve essere comunicata tempestivamente all'Ente Gestore del SII. I materiali di risulta del trattamento devono essere gestiti e smaltiti ai sensi della vigente normativa.
- 5) Il rispetto dei limiti tabellari è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere realizzati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pre-trattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alla tre ore.
- 6) I pozzetti di ispezione e controllo posti immediatamente a monte di tutti i punti di immissione in pubblica fognatura, devono essere mantenuti sempre accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo - devono inoltre avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.
- 7) E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel recettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico, ai sensi dell'art. 81 del regolamento Quadro citato nella parte normativa richiamata in Determina - è altresì vietato lo scarico di qualunque sostanza incompatibile con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosa o pericolosa per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari e/o depurativi.

- 8) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente natura diversa degli scarichi, implica l'obbligo di conseguimento di nuova autorizzazione, antecedentemente all'avvio.
- 9) E' fatto obbligo di fornire immediata comunicazione ad Arpae, al Comune territorialmente competente ed al Gestore del SII di guasti agli impianti, anomalie negli scarichi e/o di altre situazioni potenzialmente in grado di costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente e/o causare il malfunzionamento delle strutture fognarie e depurative sottese.
- 10) Modifiche significative delle attività effettuate presso il sito che possano comportare una variazione nella qualità e quantità delle acque di scarico devono essere preventivamente comunicate dal titolare dello scarico allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune territorialmente competente.

Documenti allegati: Planimetria generale impianti fognari prot. Arpae n. 68843 del 10/04/25

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.